

Patrizia Mainoni  
***Gabelle. Percorsi di lessici fiscali  
tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII)***

[A stampa in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di Paolo Grillo, Roma, Viella, 2013, pp. 45-75 © dell'autrice e dell'editore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", [www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)].

PATRIZIA MAINONI

## Gabelle. Percorsi di lessici fiscali tra Regno di Sicilia e Italia comunale (secoli XII-XIII)

Nel periodo che intercorre fra la metà del XIII secolo e l'inizio del XIV la finanza pubblica dell'Italia comunale conosce una radicale trasformazione. All'imposta diretta straordinaria, riscossa sulla base di accertamenti sempre più complessi, detta *estimo*, venne ad affiancarsi una serie di dazi che si basavano sulla vigorosa crescita economica e demografica delle città, con l'introduzione di nuove fonti di entrata come la fiscalità del sale.<sup>1</sup> Per il Regno di Sicilia è più difficile, allo stato presente degli studi, individuare tendenze evolutive a proposito delle imposte indirette: qui, oltre alla *colletta*, in età angioina divenuta ordinaria e base della tassazione, venivano riscossi redditi da monopolio, dazi doganali, dazi sui consumi e sugli scambi che danno l'impressione di una capacità di prelievo e di un gettito tendenzialmente assai consistenti, la cui incidenza si diversificò con la separazione fra Sicilia aragonese e Regno di Napoli.<sup>2</sup> Nelle due Italie l'evoluzione dei sistemi finanziari pare quindi non avere avuto

1. Per una messa a punto storiografica mi permetto di rinviare a Mainoni, *Finanza pubblica; Politiche finanziarie*. Un inquadramento in chiave comparativa, ma solo riguardo alla tassazione diretta in Pezzolo, Stumpo, *L'imposizione diretta*, pp. 75-98; aperto al confronto con la fiscalità extra italiana Ginatempo, *Finanze e fiscalità*; Ead., *Esisteva una fiscalità*, entrambi con ricchissimo apparato bibliografico.

2. La storiografia riguardante le finanze del Regno di Sicilia fra XII e XIV secolo si è particolarmente concentrata sul regno di Federico II e sulla prima età angioina. Indicazioni sono anche contenute nei contributi di carattere più generale sull'economia, sulle città e in alcuni profili di storia locale. Fra i lavori più significativi: Sthamer, *Aus der Vorgeschichte*; Percy, *The revenues*; Id., *The earliest revolution*; Id., *The Indirect Taxes*; Kamp, *Vom Kämmerer zum Sekreten*; Abulafia, *The Crown and the Economy*; Id., *Lo Stato e la vita economica*; Maschke, *Die Wirtschaftspolitik*; Martin, *L'administration du Royaume*; Id., *L'organisation administrative*; Id., *L'économie*; Id., *Fiscalité*; Toomaspoeg, *La politica*

rapporto reciproco, tanto che gli orientamenti più aggiornati propongono, come termini di confronto per il Regno, solamente modelli monarchici.<sup>3</sup> Tuttavia sembra possibile abbozzare un parallelo, almeno per il Duecento, e formulare alcuni spunti di riflessione tesi a sfumare la rigidità dello iato fra realtà finanziarie e fiscali diverse, nonché fra storiografie spesso non comunicanti, constatando come si facesse ricorso ad analoghe pratiche gestionali e fossero condivise tendenze comuni sul piano delle scelte economico-impositive.

Lo studio dei “linguaggi”, recentemente oggetto di vivace interesse per gli aspetti riguardanti l’esercizio del potere e il dialogo politico,<sup>4</sup> può offrire una nuova ottica visuale per riflettere su esperienze di governo che, se pure parzialmente, furono in qualche modo comuni all’Italia fra XII e XIII secolo. È necessario premettere che la ricerca si è rivelata assai più ardua del previsto, e non può assolutamente dirsi esaurita. Prendendo quindi spunto dall’utilizzo di termini finanziari e fiscali di origine araba nelle fonti italiane e dalle ipotesi sinora formulate circa i loro percorsi di trasmissione, si può partire dalla supposizione che ritrovare lemmi di carattere tecnico in aree lontane dal luogo di origine indichi un contatto e uno scambio. Ma, nel caso dei vocaboli amministrativi, potrebbe anche alludere all’introduzione di novità, che furono designate con il termine arabo perché non esisteva la traduzione in un corrispettivo latino/romanzo. Il filologo Giovanni Battista Pellegrini osservava che «si tratta quasi sempre di “prestiti di necessità”, perché mancavano per lo più in italiano le parole equivalenti per designare buona parte delle nozioni, oggetto della mutazione [...] e sarebbe pertanto più appropriato definirli piuttosto “prestiti di inerzia” o “prestiti di comodità”<sup>5</sup>». I termini arabi, quindi, sarebbero entrati in uso in

*fiscale*; Id., *Decimae* (edizione di fonti); Petralia, *Ancora sulla “politica economica”*; Delle Donne, *Burocrazia e fisco* (edizione di fonti fiscali aragonesi).

3. L’ottica che metteva a confronto gli sviluppi istituzionali dei comuni dell’Italia centro-settentrionale con quelli delle città meridionali è oggi definitivamente archiviata in favore di un’analisi della specificità “civica” delle città meridionali e dei complessi rapporti, anche fiscali, all’interno del Regno, fra comunità, signori feudali e sovrani. Una discussione e inquadramento della problematica in Vitolo, “*In palatio communis*”; Andenna, *Autonomie cittadine*, con appendice bibliografica.

4. A titolo di esempio, anche per il confronto con la letteratura di carattere sociologico da cui è stato mediato il tema: *Linguaggi e pratiche del potere*; *Linguaggi politici*; *The languages of political society*; *I domini del principe di Taranto*.

5. Pellegrini, *L’elemento arabo*, pp. 697-790, p. 767.

Occidente per indicare pratiche prima non adottate, in questo caso amministrative e fiscali.

Fra i diversi esempi possibili, l'occorrenza che si vuole prendere in esame è *gabella*. Il significato originario, secondo l'autorevole voce di Claude Cahen in *The Encyclopaedia of Islam*, per *gabella/cabella (kabala, qabala)*, è 'garanzia, contratto di appalto', adoperato in varie accezioni, fra le quali la gestione in monopolio della vendita del sale e dei bagni pubblici. Cahen sottolinea che fu quest'ultima applicazione a venire trasmessa all'Occidente medievale.<sup>6</sup>

Anche se tutti sappiamo che uno stesso termine poteva identificare contenuti diversi, nel caso del lemma esogeno si tratta di un itinerario che consente di interrogarsi sulla circolazione di modalità amministrative. Infatti, prima di approdare al significato di 'imposta indiretta, tassa' della terminologia tardomedievale e moderna,<sup>7</sup> la parola assunse contenuti diversi in senso geografico e cronologico. Per individuare i percorsi di *gabella* è quindi necessario risalire al XII secolo, quando iniziano le testimonianze sulle sponde italiane del Mediterraneo<sup>8</sup> e l'utilizzo del lemma si accompagnò con l'evoluzione della finanza pubblica. La provenienza dalla Sicilia arabo-normanna sembrerebbe, di primo acchito, scontata: ovvero, c'è una *communis opinio* per cui l'eredità araba del Mezzogiorno insulare avrebbe trasmesso prodotti e tecniche all'Italia centro-settentrionale. Un percorso sud-nord è certo provato per diverse produzioni agricole e manifatturiere, come i fustagni, il setificio, la carta, la gelsibachicoltura ecc., ma va puntualmente verificato per quanto riguarda tempi e modi di innovazioni di ambito amministrativo-fiscale.<sup>9</sup>

6. Cahen, *Kabala*, p. 224: «“guarantee”: a juridical term used mainly in connection with fiscal practice, in a manner which is still very difficult to define precisely». Fra i diversi significati assunti dal termine in area islamica è quello equivalente ad “appalto” che venne recepito dal Mediterraneo cristiano. Il termine fu attribuito per la prima volta all'arabo da Vincenzo Crescini, *Gabella*.

7. Cfr. l'amplissimo repertorio di gabelle attestate dal Trecento, sulla base di fonti in gran parte toscane, riportato in Rezasco, *Dizionario, sub voce “Gabella, Cabella”*, pp. 441-445.

8. Pellegrini, *L'elemento arabo*, indicazioni a p. 769.

9. Ad esempio Edward Miller, nella *Storia economica d'Europa* (Miller, *Politica economica*, p. 292), a proposito dei monopoli, specie del sale, asseriva che, stabiliti in Sicilia nel XII secolo, fecero la loro comparsa più tardi a Pisa, Venezia, Stati papali e ovunque in Italia. Una critica a questo passo di Miller è stata formulata da Abulafia (Abulafia, *The Crown and the Economy*). Abulafia tuttavia affermava, senza riscontro critico, che fu Federico II a creare «the lucrative gabelle system in southern Italy and Sicily».

Pellegrini, per trovare le più antiche menzioni della parola *gabella*, poggiava sul classico *Lexicon* di Niermeyer, che dichiara: «Gabella, cabella, imposta, tassa, parola di origine siciliana», indicando come fonte un certo *Chronicon Rogerii* per l'anno 1129.<sup>10</sup> Peccato però che la fonte non solo sia citata erroneamente, ma che si tratti di un documento che generazioni di diplomatisti, a partire dal XIX secolo, hanno riconosciuto come un falso clamoroso quanto rozzo, almeno nella redazione con la quale è giunto.<sup>11</sup> Il lemma *cabella* risulta anche assente dal vocabolario latino dei diplomi regi normanni.<sup>12</sup> Troviamo però effettivamente *cabella* all'inizio del XII secolo in Sicilia, collegata al monopolio regalistico della produzione di derrate di importanza strategica: in un diploma greco di Ruggero II, conte di Calabria, emanato in Sicilia nel 1125, venivano concesse alla Chiesa di Catania molte terre ed esenzioni, specificando però che «la gabella per la fabbricazione della pece rimanga come prima diritto sovrano». Si limitava quindi a un solo forno il permesso di cuocere la pece che era stato concesso in precedenza a un monastero.<sup>13</sup> Il termine ἡ καβαλα era traslitterato in greco dall'originale vocabolo arabo con il significato di concessione di privativa regia. Contemporanea, ma al di fuori del contesto arabo-greco della Sicilia, c'è un'altra menzione del termine nella pressoché coeva conferma (1127) di un privilegio già concesso da Roberto il Guiscardo all'arcivescovo di Salerno, nel quale era inclusa la «tinctam et celendram istius civitatis, que vulgo *caballa* nominatur».<sup>14</sup> A Salerno, quindi, questo specifico *ius* era

10. La traduzione è mia: *Mediae latinitatis lexicon minus*, ad esempio edizione 2002, *ad indicem*; Pellegrini ripete la citazione in *Gli arabismi nelle lingue neolatine*, I, p.105.

11. *Rogerii II. Regis diplomata latina*, doc.11, p. 33. Se ne veda la disamina in *Capitoli e privilegi di Messina*, pp. XXX-XXXV. La datazione del falso è incerta, dato che le redazioni sono tutte della prima metà del XV secolo.

12. Nel commento al doc. n. 49, 1198, relativo a Santa Maria di Corazzo, *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195-1198)*, Kölzer sottolinea che il termine *gabelle* qui contenuto «absque exactione passagii et plateatici atque datii et gabelle» è interpolato perché «ein Begriff, der wie *gabelle* erst in der Kaiserzeit Friedrichs II. benegnet» (p. 181). L'atto dovrebbe essere stato falsificato dopo il 1225.

13. Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, II, doc. IV, pp. 554 ss. La traduzione è del curatore. Il testo greco menziona «ἡ δὲ καβαλα του πισσαριου» (p. 555).

14. Toomaspoeg, *Decimae*, n. 941, pp. 308-309. Nella conferma fatta da re Tancredi nel 1190 viene confermato il monopolio regio della tinta (*ibidem*, n. 943, p. 309). Su questi documenti salernitani e sul rapporto fra ebrei e i monopoli della tintura e della seta Straus, *Die Juden*, pp. 35-44, ma vedi ora le osservazioni in Stürner, *Federico II*, p. 590.

correntemente chiamato gabella, con una forma aderente, come nella fonte siciliana, all'originario *qabala*. La medesima espressione fu ripetuta in un diploma federiciano di riconferma, molto arricchito rispetto al testo del 1127: «et decimas de redditibus platearum, plancarum, tincte et celendre terre nostre Eboli [...] Similiter totam Judeam ipsius civitatis nostre Salerni cum Judeis omnibus [...] nec non et tinctam eiusdem nostre civitatis Salerni que vulgo *cabella* dicitur cum celendra nostra et cum omnibus appenditiis, domo et aliis ad eandem tinctam et celendram pertinentibus».<sup>15</sup> Nei due diplomi salernitani *cabella* è riferito solo alla tintura e alla *celendra*, cioè all'operazione di lisciatura dei tessuti serici,<sup>16</sup> mentre gli *iura* confermati all'episcopo comprendevano gli ebrei, la tassazione commerciale (*platearum*), i banchi di vendita (*planearum*), la macellazione (*cultellum*) e forse un'altra specializzazione produttiva di lusso, che era anch'essa privata sovrana, la lavorazione delle pelli dorate.<sup>17</sup> La tinta e la lisciatura (*ius tintorie, celandre*), come la fabbricazione della pece, cioè un complesso di operazioni di elevato valore aggiunto, erano diritti regi, si direbbe risalenti a tempi prenormanni; in area mediterranea la *decima* della tintura, in quanto esercitata dagli ebrei, venne spesso donata da signori e sovrani ai vescovi, insieme con altri redditi demaniali.<sup>18</sup>

15. Segue: «et ut nulla persona audeat laborare nec vendere auricellam aut tenere cultellum ad quadrupedia animalia occidenda nisi tamen Judei dicti archiepiscopi et iussu ministrorum eius», cfr. *Historia diplomatica*, II, pp. 111-115, p. 112; reg. in Toomaspoeg, *Decimae*, n. 947, p. 310. Sul monopolio della macellazione Straus, *Die Juden*, pp. 30-31; Houben, *Gli Ebrei*, in part. pp. 205-206.

16. Martin, *Monopoli*, pp. 361-362, traduce *celendra* con 'appretto', mentre si tratta di un'operazione caratteristica del setificio, che richiedeva l'utilizzo di rulli per lisciare la stoffa (it. *calandra*). In una concessione del 1269 venne specificato che la tintoria riguardava i panni di lana, gli zendadi e le stoffe di seta (Toomaspoeg, *Decimae*, p. 258, n. 710).

17. Nel testo *auricellam*, ma potrebbe essere identificato con *auripellem*, dato che in elenchi più tardi questa lavorazione è definita, ed è l'unico caso, *ius cabelle auripellis* (vedi fonti citate alla n. 20), comprovando la vetustà della privativa.

18. Circa il monopolio della tintura in cremisi e altri *iura* detenuti da presuli provenzali vedi più oltre, n. 22 e n. 62. Sulla politica dei re di Sicilia riguardante le decime, termine che comprendeva numerosi cespiti fiscali, donate dai sovrani a chiese e sedi episcopali del Regno vedi ora Toomaspoeg, *Decimae*, in part. pp. 59-66. Tarda, ma forse riconducibile a consuetudini precedenti, una testimonianza riguardo Barletta, dove la Chiesa Maggiore rivendicò, nel 1247, la «quartam partem decimarum cabelle census domorum et vinearum que sunt de demanio curie in Barolo». Questo provento, negli anni precedenti, era stato condotto da un gruppo di *cabelloti* cittadini di Barletta, ma i testimoni facevano risalire la concessione a re Guglielmo I (*ibidem*, n. 665, p. 245).

Si potrebbe quindi pensare che in epoca normanna il termine *cabella*, che proveniva dall'uso volgare dei porti mediterranei, fosse utilizzato sporadicamente. Forse più di frequente in Sicilia, sulla base però di attestazioni tutte posteriori.<sup>19</sup> La fiscalità normanna non fu innovativa: acquisì precedenti apparati impositivi, che vennero parzialmente trasformati e adattati, ma soprattutto andò evolvendosi. I nuovi signori ritenevano, come gli altri *domini* dell'Europa medievale, che alcuni settori economici, oltre che i beni demaniali, facessero parte degli *iura fisci*.<sup>20</sup> I *regalia* normanni, e non si afferma niente di nuovo, corrispondono sostanzialmente a quelli contenuti nei diplomi di Federico I di Svevia e venivano riscossi in molte regioni mediterranee, come la stadera, il macello, il porto, i banchi dei cambiatori ecc. (*ius statere seu ponderature, ius mensuratione, ius bucherie* (macello), *ius exiture, ius portus, anchoragi, ius cambi*, ecc.).<sup>21</sup> Questi diritti di applicazione generale si arricchivano localmente con interpretazioni estensive che inserivano risorse, specifiche alle diverse aree e alle diverse tradizioni, fra i beni di cui si intendeva disporre in modo esclusivo.

Rivendicazioni circa monopoli di produzione e di vendita si trovano quindi anche fuori del Regno di Sicilia: ad esempio nel 1152 il vescovo di Vercelli ottenne da Federico Barbarossa il diritto del commercio delle mole da mulino che facevano transito per la città, l'arcivescovo di Arles

19. Si vedano le fonti e la discussione alle nn. 42, 43.

20. Riepilogo in Martin, *Monopoli*, pp. 361-362. Quello dei monopoli nel Regno di Sicilia in età normanna costituisce un tema di interesse, sul quale si è interrogata la ricerca senza che si possa disporre di una soluzione esauriente. Abulafia, *Le due Italie*, pp. 88-89, parla, per l'età prefedericiana, di «monopoli imposti sull'estrazione del sale, del ferro, del bitume e di altri prodotti minerali», di cui però riconosce come non sia facile stabilire l'estensione, dato che possediamo solo le esenzioni concesse dai sovrani e non sappiamo a quale *duana* appartenessero. Si veda più sopra l'esempio della *cabella* della pece in Sicilia. Anche Id., *Federico II. Un imperatore medievale*, pp. 33-34.

21. J.L.A. Huillard-Bréholles pubblicò in una nota un elenco di *iura vetera et nova* redatto ai primi del Trecento (*Historia diplomatica*, IV, p. 1, p. 199). Questo, e altri testi del genere, furono utilizzati da quasi tutti gli studiosi delle finanze sveve, dalla generica esposizione in Bianchini, *Storia delle finanze*, pp. 31-38, a un tentativo di critica testuale compiuto da G. Paolucci, *Le finanze*, in part. pp. 21-23. L'elenco, così come è pervenuto, risulta graficamente scorretto e di non facile interpretazione. Secondo questo testo alcune privative erano esercitate solo in Puglia, come il monopolio della produzione del sapone. La distinzione fra *iura vetera* e *iura nova*, che ha tormentato la storiografia, riguarda le nuove modalità di esercizio di numerosi diritti che vennero introdotte da Federico II e non l'oggetto stesso degli *iura*, buona parte dei quali esisteva già, come la *statera seu ponderatura*, il *portus*, il cambio, la tinta ecc.

aveva il monopolio della vendita della porpora.<sup>22</sup> Il comune di Ivrea disponeva, all'inizio del XIII secolo, di un magazzino per gestire la vendita delle macine, il *molarium comunis*.<sup>23</sup> Privative potevano venire ottenute da singoli mercanti per l'esportazione di merci oggetto di *regalia*, come il traffico dell'allume acquisito dal genovese Ruggero nel 1175.<sup>24</sup> È quindi ipotizzabile, in conseguenza dell'espansione commerciale, un aumento del raggio di intervento da parte di vescovi, signori e comuni cittadini in area mediterranea, per ottenere la gestione esclusiva di ambiti economici, e anche di iniziative autonome da parte di mercanti, specie liguri, per ottenere il controllo di alcune importazioni trasformandole in monopolio.

È quindi superata la discussione se, nello Stato normanno prefedericiano, ci fossero monopoli di produzione e commercio di alcune derrate. Si è osservato che specializzazioni artigiane di elevato contenuto tecnologico erano considerate privativa regia; c'erano tintorie di proprietà demaniale<sup>25</sup> anche prima delle riforme di Federico II nel 1231.<sup>26</sup> I macelli e i banchi di vendita delle carni erano demaniali, come in molte città europee,<sup>27</sup> alcune saline, tonnare e aziende per la conservazione del tonno,<sup>28</sup> oltre che molti mulini, ed è possibile supporre uno sviluppo dei *regalia* in età normanna. Il

22. Presuli e abati della Provenza detenevano il monopolio del commercio della preziosa tinta in porpora o *chermes* (grana), sovente concesso a mercanti ebrei (Schaube, *Storia del commercio*, p. 718). In Sicilia, per la pesca dei tonni: Abulafia, *The Crown and the Economy*, p. 6 (per Ruggero II); Martin, *L'economie*, p. 164; per il ferro Abulafia, *The Crown and the Economy*, p. 6 (1208).

23. Mainoni, *Un'economia cittadina*.

24. Schaube, *Storia del commercio*, p. 203.

25. Reddito e non struttura demaniale la *tintoria nostra* attiva a Rossano (Calabria) nel 1193 (Kehr, *Die Urkunden*, n. 35, concessione di Tancredi d'Altavilla alla Chiesa di Rossano, «tres uncias auri percipiendas singulis annis de tinctoria nostra Russani»). Si veda però anche una disposizione di Federico II circa il restauro della tintoria di Taranto a spese del demanio, che quindi allude a un edificio (Toomaspoeg, *Decimae*, n. 451, 1231, p. 200).

26. *Acta Imperii inedita*, n. 796, p. 621.

27. *Ibidem*, n. 784, p. 614. In questo atto è adoperato il termine latino *macellum*, ma è corrente la denominazione *buczeria*, *boczeria*, equivalente al *becaria* dell'Italia settentrionale. Le *planças* sono riferite anche alle strutture di vendita dei macelli: «nullus alius planças in macello habere presumat, sed vendatur in plançis curie, ut fiscale comodum augeatur».

28. Le fonti indicano che può non trattarsi sempre di tonnare, ma anche di opifici per la preparazione del tonno conservato sotto sale, la *tonnina* (*ibidem*, n. 188, 1221, «quinque barilia tonnine de surris et de tonnara Melacii»); Toomaspoeg, *Decimae*, n. 1309, p. 388, 1275, n. 1312, p. 388, 1279, «et certa quantitate tunnine de tunnaria Curie Sicilie».



contenuto e l'impatto economico di questo articolatissimo insieme dovevano inoltre variare notevolmente da una zona all'altra. Federico II recuperò poi al *domain* strutture e attività che erano teoricamente di proprietà regia, come i macelli e le tintorie, ma di cui si era perso il controllo, specie per le donazioni normanne dei diritti di decima alle chiese, e trasformò quelli che erano diritti di privativa in un tentativo di esercizio diretto.<sup>29</sup>

Si è osservato come con *cabella* pare intendersi, nella prima età normanna, un monopolio regalistico e insieme la sua concessione d'uso; nel lessico amministrativo svevo, con l'espressione *ad cabellam* si intendeva l'assegnazione in appalto di un cespite finanziario.<sup>30</sup> Gli appaltatori erano chiamati *cabelloti*.<sup>31</sup> La politica finanziaria di Federico II è stata oggetto di pletoriche indagini, poggiate su di una mole documentaria assai maggiore che non quella disponibile per i suoi predecessori: si può quindi constatare come *cabella*, in età sveva, fosse un termine comunemente usato per indicare una pratica amministrativa. I beni fondiari avocati al demanio perché frutto dei *morticia* e delle *excadentias* potevano venire gestiti «committendo ea personis fidelibus sive ad cabellam dando sive locando, prout melius ad utilitatem curie viderit expedire». <sup>32</sup> Il sistema degli appalti, o meglio la sua denominazione, sembra del tutto abituale: «si contra camerarios procedi debeat, qui res ipsas [res nostre curie] vendere sunt soliti ad cabellam»;<sup>33</sup> «Cum cabellam site Calabrie tue procura-

29. Sulle riforme economiche federiciane ampia sintesi in Stürner, *Federico II*, pp. 588-612; per le concessioni delle decime, Toomaspoeg, *Decimae*, pp. 59 ss. Importanti le riflessioni su scala europea circa le entrate del *domain* in Ginatempo, *Esisteva una fiscalità*, pp. 295-300.

30. «In primis quod specialem curam habeat de sale, ferro, aczaro et aere, et ut omnia nova statuta servari faciat [...] tam in duana, fundicis, tinctoriis, bozariis, quam in omnibus aliis que pertinent ad nova statuta [...] et hec omnia diligentissime procurabit sive ad cabellam dandum sive locando ad credentiam et ordinando sicut melius pro curia imperiale prospexerit» (*Il registro della cancelleria*, I, n. 513, pp. 487-488; cfr. Martin, *L'économie*, p. 178). La definizione in Bianchini, *Le finanze*, p. 78, gabella come "fitto de' tributi" è generica, ma è da rilevare come Bianchini ricordasse che «si questi aumenti di dazio e si que' peculiari affitti di una parte del dazio dogana si tolsero per usanza a designare col proprio nome di gabelle».

31. Heluard-Bréholles, I, 2, 1219, pp. 588-590: donazione di una barca alla chiesa della SS. Trinità presso Palermo, e che nessun «secretus, portulanus, cabellotus» rechi disturbo «occasione iuris dohane nostre» ecc.

32. *Ibidem*, V, 2, pp. 713-714, p. 714.

33. *Acta Imperii inedita*, n. 858, 1241.

tionis commissam [...] vendideris».<sup>34</sup> *Dare ad cabellam*, è contrapposto, come concordemente rilevato dalla storiografia, a *locare ad credentiam*. I testi federiciani, per indicare la gestione delle entrate indirette, adoperano sistematicamente l'endiadi «vendere vel locare», «commettere vel locare». Con *locare* si intende quindi affidare un cespite a qualcuno dietro promessa di reddito futuro, cioè *ad credentiam*, mentre con *dare*, *vendere ad gabellam* concedere dietro un versamento complessivo concordato, anche da pagarsi in rate prestabilite. La concessione in appalto riguardava inoltre, sembra dalla tarda età normanna, gli uffici come la baiulazione.<sup>35</sup> Questo è l'ambito al quale si è maggiormente rivolta l'attenzione degli studiosi, dato che gli uffici stessi potevano essere concessi *ad cabellam* oppure *ad credenciam*, e in questo caso i titolari si intendevano di nomina diretta.<sup>36</sup> Nella legislazione di Federico II è frequentemente ripetuta la contrapposizione fra «in cabellam vel credentiam», «in credentiam vel in extalium», riferita all'assegnazione della carica di baiulo in gestione diretta oppure in appalto (*cabellam*, *extalium*).<sup>37</sup> Nel 1246 l'imperatore vietò di *vendere* l'ufficio «sed baiulationes easdem committant viris fidelibus».<sup>38</sup>

Le necessità finanziarie di Federico II incoraggiarono certo la diffusione degli appalti, in primo luogo delle imposte e delle privative, perché offrivano la sicurezza delle entrate, di cui erano responsabili i conduttori, malgrado la gestione diretta fosse più redditizia. È tuttavia esplicita la volontà di non perdere il controllo della funzione pubblica: il titolo della disposizione, del 1246, *De summaria cognitione contra cabellotos fa-*

34. *Il registro della Cancelleria*, II, n. 918 e n. 927, pp. 809-810, p. 816.

35. Stürmer, *Federico II*, p. 94, pp. 395-396. La *baiulazione* comprendeva una serie di redditi demaniali fra cui le entrate della bassa giustizia.

36. Sthamer, *Aus der Vorgesichte*, p. 289; Kamp, *Vom Kämmerer zum Sekreten*, p. 53; Martin, *Economie*, p. 178; Id., *Fiscalité*, pp. 609-611.

37. *Die Konstitutionen*, I 62.1, pp. 227-228: «Ut omnes camerarii et baiuli priusquam in cabellam vel credentiam baiulationes nostras administrandas susceperint, tactis sacrosantis evangelis in publico corporalia subeant sacramenta»; I 71, pp. 239-240: «Baiulationes [...] sive in extalium sive ad credentiam collocentur». Vedi anche Trombetti Budriesi, *Vocabularium Constitutionum Regni*, I, *ad indicem*. Con *extalium* si intendeva una somma specificata.

38. *Die Konstitutionen*, I 62.2, pp. 229-230. Sulle riforme amministrative Kamp, *Vom Kämmerer*, pp. 63-65 e Martin, *L'organisation administrative*, pp. 97-100 (sulle trasformazioni della *baiulatio*).

*cienda* non lascia dubbi.<sup>39</sup> Non è però possibile sapere se la modalità *ad cabellam* fosse prevalente nel Regno di Sicilia al tempo di Federico II, sia pure per le sole entrate indirette. Non datata, forse al tempo di Manfredi o più probabilmente di Carlo I d'Angiò, venne redatta una nota che indica come «iura cambii et buczarie solent vendi semper in cabellam, preter sepum quod colligitur et conservetur ad opus curie» e «iura tintorie et celendre solent semper vendi in cabellam».<sup>40</sup> Dopo Federico II le impegnative iniziative di gestione diretta sembrano in parte abbandonate: la conduzione delle tintorie, secondo Stürner un ambizioso programma di promozione economica,<sup>41</sup> fu ridimensionata a dazio e soggetta ad un appalto locale, il monopolio dei macelli anch'esso trasformato in tassa su ogni animale macellato, mentre fu mantenuto il monopolio del ferro, dell'acciaio e della pece.<sup>42</sup>

A parte le iniziative federiciane, di cui è possibile cogliere solo gli aspetti delle disposizioni di vertice, la questione si complica quando si tiene presente la fiscalità locale. Esistono, per il secondo Duecento, diversi elenchi siciliani di imposte di cui una buona parte è denominata *cabella*. I diritti percepiti da varie chiese siciliane, in parte analoghi a quelli che risultano in una nota della cancelleria svevo-angioina relativa alle isole di Malta e Gozo, testimoniano la presenza di una numerosa serie di *cabelle* che formavano il tessuto dell'imposizione.<sup>43</sup> Queste gabelle, che

39. Come sottolineano le disposizioni del 1246, baiuli e *cabelloti* potevano trovarsi in disaccordo: «causas quas inter baiulos et cabellos [...] oriri sepe contigit» (*Die Konstitutionen*, I 60.1, p. 223), come di rendersi colpevoli di «superexactiones [...] et rapinas quas cabelloti, foresterii, platearii, portonari seu passagerii [...] in fideles nostros exercent» (*ibidem*, I 78, p. 251).

40. *Acta Imperii inedita*, I, n. 999, pp. 759-760.

41. Stürner, *Federico II*, p. 590.

42. Si veda il testo pubblicato da Huillard-Bréholles, IV, p. I, p. 252, *De iure tintorie seu calandre*. Lo *ius* consisteva di un dazio da pagare per la tintura di ogni panno, dazio che era dovuto anche se i panni erano stati tinti altrove e non nella tintoria. Sui macelli si veda la glossa di Andrea di Isernia: *Constitutionum regni Siciliarum*, p. 406. Per il monopolio del ferro e dell'acciaio molte informazioni nel *Repertorium* edito in Delle Donne, *Burocrazia e fisco*.

43. *Acta Imperii inedita*, n. 938, p. 713. Sui due elenchi maltesi, con una certa fantasia interpretativa, si è soffermato Abulafia (*Lo Stato e la vita economica*, pp. 176-177), che sottolinea l'atipicità della struttura fiscale delle due isole, che avrebbero conservato il sistema fiscale arabo. Nella seconda metà del Duecento in Sicilia sono attestate una molteplicità di *cabelle*, che riguardavano una serie di derrate ma anche di attività lavorative, che si aggiungevano agli *iura* più generalmente attestati: *cabella figulorum*, *cabella domus*

abbinavano proventi di riscossione generale nel Regno, come l'appalto della *baiulacio*, a peculiari risorse locali, sono abbondantemente testimoniate in Sicilia nella seconda metà del XIII secolo e riguardano numerosissimi generi di merce, attività agricole, artigianali e commerciali, oltre che beni demaniali. Non si tratta quindi solo di una tassazione sui consumi. Il complesso siciliano delle licenze di produzione e di gestione oggetto di privativa e definiti *cabelle*, documentato in occasione delle riconferme di Carlo I d'Angiò,<sup>44</sup> è di notevole significato economico e sociale. Si tratta, nella sua capillarità, di un sistema impositivo peculiare all'isola di tradizione islamica? Non pare tuttavia che debba essere interpretato nel senso di una inalterata continuità di istituti fiscali bizantino-arabi, che si sarebbero conservati pressoché identici per due secoli e più.<sup>45</sup> Le vicende degli uffici regi dell'amministrazione centrale normanna denominati *diwan/doana* sono stati approfonditamente studiati: la tesi di Johns, discussa e corretta da Annliese Nef, è che i *diwan* presenti in

*setae, cabella fumi, cabella saponis, cabella filetti, cabella bardariorum, cabella arcus cuthonis* ecc. In un privilegio per la Chiesa di Palermo, redatto nel 1274, si elenca una serie di diritti della curia palermitana «pro quolibet centenari tarenorum recollectorum de cabellis eiusdem, preter de novis statutis»: cioè, la Chiesa aveva diritto ad una percentuale su di una serie di diritti vari, eccettuati quelli modificati da Federico II (*nova statuta*). Segue un lungo elenco di dazi, alcuni chiamati dogana (*carnium, casei* ecc.), altri *platea*, altri *cabella* (ampie citazioni in Bianchini, *Della storia economico-civile*, I, pp. 294-295). Articolatissima la natura delle rendite confermate nel 1274 alla diocesi di Mazara (v. documento trascritto e commentato in Toomaspoeg, *Decimae*, pp. 49-52). In un'inchiesta condotta per conto dei sovrani aragonesi a Licata nel 1309 furono elencati diversi *veteres cabelle et iura* rivendicati dalla Chiesa di Agrigento, che uniscono *regalia* riscossi ovunque nel Regno, come i proventi giudiziari, il macello e il cambio, a privative tipicamente siciliane, come la lavorazione del cotone e dello zucchero («cabella banci iustitie, cabella cambiorum, cabella artis cuthonis, cabella saccharus, cabella herbagiorum et mandragiorum, cabella bucheriae, cabella pteualium»), *ibidem*, n. 1448, n. 1449, pp. 424-425 (1309). Sulla *cabella fumi* e *cabella plateee someriorum* cfr. Straus, *Die Juden*, pp. 31-32.

44. Il termine *decima* per indicare esazioni fiscali venne introdotto dai normanni: Yver, *Les premières institutions*, p. 327. Nello specifico, quello delle decime siciliane è un tema che vanta una risalente tradizione di studi: Salvioli, *Le decime di Sicilia*. Salvioli, confondendo il termine con il suo significato, riteneva che il nutrito insieme di diritti fiscali sugli oneri professionali e concessioni di privative denominato *decime* fosse stato introdotto dai normanni (*ibidem*, pp. 62-63). Toomaspoeg (*La politica fiscale*, p. 240), afferma che le gabelle erano «tasse sulla produzione e vendita» di una numerosa serie di beni e attività. La definizione, per l'epoca normanno-sveva, è senz'altro riduttiva. Approssimativo e mancante del necessario corredo di riferimenti Pedio, *L'ordinamento tributario*.

45. Si vedano le osservazioni in Ginatempo, *Esisteva una fiscalità*, p. 316.

età normanna non fossero un'eredità trasmessasi identica dalla Sicilia araba, ma un'importazione, o piuttosto riorganizzazione, di pratiche e di personale d'ufficio dall'Egitto fatimita o da altre provenienze islamiche, avvenuta per iniziativa di Ruggero II intorno al 1130, al fine di ripristinare il sistema amministrativo del Regno sconvolto dalla conquista.<sup>46</sup> L'imposizione indiretta nell'Egitto fatimita si basava su di un prelievo estremamente capillare sulla produzione agricola e manifatturiera; non solo, ma aveva grande rilevanza la concessione di licenze di produzione artigianale, di commercio e di esercizio di molteplici attività.<sup>47</sup> Può darsi che fosse questo intricato assetto, dalla genesi incerta ma dal forte impatto economico, la base del sistema fiscale cui sono riferiti gli elenchi siciliani di gabelle, che si confusero con i diritti regalistici/bannali, in un complesso di proventi di cui una parte, con il nome di decima, venne donata dai conquistatori normanni alle nuove fondazioni episcopali e monastiche. È quindi possibile che si avesse una riformulazione di metodologie impositive che dovevano essere già conosciute, la cui riscossione venne riaffermata poi robustamente da Carlo d'Angiò. Niente indica tuttavia che si trattasse di diritti presenti anche nella parte continentale del Regno, dato che i diplomi normanno-svevi e le riconferme angioine riguardanti diocesi e chiese continentali non ne fanno menzione. Accantonare però del tutto il problema della tradizione attraverso cui ritroviamo, tra XII e XIII secolo, istituzioni fiscali localmente diverse, non consente di comprenderne il contenuto e il significato nel momento in cui se ne coglie l'esistenza.

È quindi in età sveva che *cabella* entrò a far parte del linguaggio fiscale corrente, con il significato di appalto di un ufficio finanziario, di una pri-

46. Johns, *Arabic Administration*: «Roger II and his officers sought to preserve and restore the ruined edifice inherited from Muslim Sicily by importing administrative practices, institutions and personnel wholesale from the contemporary Islamic world, so that the Arabic administration of Sicily in the mid-12th century more closely approached the classical Islamic system, as exemplified in contemporary Fātimid Egypt, than had the administration of the Kalbid emirs before the Norman conquest» (p. 5). Nef, a proposito della tesi di Johns, suggerisce piuttosto che una rifondazione, una riorganizzazione delle strutture finanziarie (Nef, *Sicilia islamica*; Ead., *Conquérir et gouverner*).

47. Goitein, *A Mediterranean Society*, I, pp. 267-270. Il governo fatimita interveniva anche nell'acquisto e nella rivendita delle materie prime; testo di riferimento è Rabie, *The financial system*, pp. 80-108. Per quanto riguarda la tradizione fiscale bizantina, si tratta di un argomento discusso: a Costantinopoli i monopoli statali, specie in campo commerciale, ebbero largo spazio (*The Oxford Dictionary of Byzantium*, sub voce "Monopoly").

vativa sovrana e di ogni genere di imposta indiretta o bene demaniale. Le privative erano, in questo periodo, probabilmente più numerose e articolate in Sicilia che non sul continente. E va verificata, ma qui si esce dai limiti di un discorso già troppo esteso, l'evoluzione in Sicilia dopo il Vespro.<sup>48</sup> Queste osservazioni confermano i risultati della ricerca sulle strutture amministrative del Regno normanno-svevo, che vedono una sostanziale separazione fra l'amministrazione della Sicilia-Calabria ed il resto dei domini peninsulari, mentre solo con Federico II si sarebbe verificata l'intenzione di unificare le procedure.<sup>49</sup>

Agli inizi del regno di Carlo I d'Angiò, quando la documentazione diventa assai più consistente, il lemma *cabella* risulta usato abitualmente nella terminologia amministrativa.<sup>50</sup> Con *cabella* si intendeva anche l'appalto in blocco delle entrate di una città o di una regione, come, ad esempio, della *cabella stratigotie Salerni*, appaltata a due *cabelloti* «cum cabellis et pertinentiis suis, cum quibus hactenus vendi consuevit»,<sup>51</sup> oppure, per 305 once, quella di Giovinazzo dove, nel 1270, la «cabella baiulationis, dohane et fundici Juvenacii» comprendeva una serie di cespiti che provenivano da diritti, privative e dazi basati sui *vetera iura et nova statuta ad eandem cabellam spectantibus*, oltre che dalle entrate derivanti dalla giustizia e dai monopoli del ferro, acciaio e pece,<sup>52</sup> o ancora nel 1267 la *secretia* della Calabria, concessa *ad extalium seu cabellam* per 600 once, nel 1269 per 700

48. Sulla fiscalità urbana nella Sicilia aragonese Trifone, *Governments of the Universities*, pp. 34-41, pp.131-148; per il Regno di Napoli nel Quattrocento, vedi Bianchini, *Storia delle finanze*, pp. 178-183.

49. Riassumono la questione Abulafia, *Federico II*, p. 29 e Stürner, *Federico II*, pp. 84-85.

50. Ad esempio: Toomaspoeg, *Decimae*, n. 1421, p. 418 (1264): «duos partes decimarum omnium proventuum cabellarum et doane civitatis Agrigenti»; n. 951, p. 312 (1269): «de proventibus cabellarum baiulationis Salerni»; n. 1201, p. 365 (1271): «decimas cabellarum proventuum et reddituum Castri Acridi Bisinianensis diocesis»; n. 1400, pp. 412-413 (1274): «de proventibus omnibus cabellarum veterum iurium Curie in civitate Panormi existentium» ecc.

51. *I registri della Cancelleria*, V, XV, n. 133, p. 129 (1270).

52. «Cum banco iusticie, placia consueta, iure bucharie et sepi, cambii, iure fundicagii et staterie, site, necnon exiture casei, olei et carniarum sallitarum»: Toomaspoeg, *Decimae*, n. 251, p. 154 (1270). Nel 1269 si lamentava il fatto che la *cabella tintorie Salerni*, «que est de puro demanio Curie nostre» e che *multotiens* era venduta insieme con le gabelle della stratigozia di Salerno, risultava tenuta da persone che non erano i titolari (*I registri della Cancelleria*, II, VIII, n. 700, p. 177).

once.<sup>53</sup> Molte *cabelle* sembrano però condotte direttamente su base locale con criteri diversi da luogo a luogo.<sup>54</sup>

Nella prima età angioina si vede alternata, per quanto riguardava le nomine degli ufficiali finanziari, la modalità *ad credenciam* con quella *ad cabellam*.<sup>55</sup> L'appalto degli uffici non sempre veniva preferito: l'*Officium Secretie et Portulanatus* del principato di Taranto nel 1266-1267 era stato dato *ad credenciam*, e il titolare a sua volta aveva provveduto alle *locationes omnium cabellarum*.<sup>56</sup> La mancanza di analoghe fonti per la prima metà del Duecento non consente di antedatate pratiche che nella prima età angioina sembrano poggiare su di una prassi amministrativa ben consolidata, sottolineando però che non si tratta solo di tecniche gestionali, ma di scelte di politica economica.

Secondo la nota tesi proposta da Kamp, l'appalto delle tasse, delle imprese statali, degli uffici di interesse finanziario, avrebbe unito gli interessi dei mercanti e della Corona, stravolgendo una delle basi delle Nuove Costituzioni, quella secondo cui il *ministerium* degli ufficiali non poteva coincidere con quello dei finanzieri, e spostando gli interessi dei mercanti nella finanza pubblica.<sup>57</sup> Martin osserva che Federico II incoraggiò lo sviluppo di una folla di *cabelloti* che gestirono le entrate a

53. *Ibidem*, I, II, 1267, n. 184, pp. 71-73. Erano eccettuati solo i diritti portuali e di *exitura frumenti*, oltre che i beni demaniali «que cum baiulationibus et granetariis vendi non consueverunt». La somma complessiva andava versata a rate ogni quattro mesi: *ibidem*, II, VIII, n. 322, p. 88.

54. Le entrate del Principato e Terra di Lavoro sembrano comprendere voci accorpate e disaggregate a seconda delle contingenze degli appalti, come era prassi abituale: *ibidem*, I, IV, n. 5, p. 103. Cfr. l'elenco dei crediti in Principato e Terra di Lavoro del 1270 in *ibidem*, IV, Napoli 1952, XIV, n. 1145, pp. 185-186. A Napoli la *cabella calcariorum* è appaltata da sola, ad Aversa lo sono, singolarmente, la *buccheria*, la baiulazione, il cambio, a Gaeta l'*officium salis et ferri*, a Barletta la baiulazione, la dogana e il fondaco (*ibidem*, I, VI, n. 226, p. 250), a Palermo «cabellas solaciorum nostrorum» (*ibidem*, n. 448, p. 304). Ma i casi sono numerosi, indicando una grande variabilità di modi e contenuti daziari.

55. Il sistema è chiaramente documentato all'epoca di Carlo d'Angiò, quando si alternarono uffici concessi *ad cabellam* a quelli *ad credenciam* (Sthamer, *Aus der Vorgeschichte*, ad esempio pp. 365-366). Analisi in Martin, *Fiscalité*, pp. 609-611. Sull'amministrazione vedi Kiesewetter, *Il governo e l'amministrazione*, con ricchissimo corredo bibliografico. Non considera gli aspetti fiscali Navazio, *Strutture tributarie*.

56. *I registri della Cancelleria*, I, IV, n. 5, pp. 102-103; vedi anche Martin, *Fiscalité*, p. 610.

57. Kamp, *Die Sizilianischen Verwaltungsreformen*, pp. 135-136; Id., *Federico II e il Mezzogiorno*, pp. 435-437. Vedi anche Sthamer, *Aus der Vorgeschichte*, p. 289. La raffinata



proprio vantaggio, senza un coerente progetto complessivo.<sup>58</sup> Ma si può osservare come ogni sistema fiscale medievale fosse basato su di una serie empirica, e in continua evoluzione, di provvedimenti. E va posta attenzione agli incanti dei “dazi”: l'appalto delle entrate fiscali, per quanto riguardava le imposte indirette, alla fine del XIII secolo era generalmente utilizzato nei comuni italiani, senza che ciò distogliesse gli investitori dalla mercatura.<sup>59</sup> Ci si può anche chiedere se la diffusione del lemma *ad cabellam* dall'età sveva possa essere messa in relazione con un mutamento di metodi di gestione o se indichi solamente lo sdoganamento di un uso lessicale volgare quando le pratiche amministrative stesse rimanevano invariate. Dato che il termine *gabella* era in questo periodo adoperato anche nell'Italia comunale, il quesito riguarda quindi l'esportazione o imitazione di modelli della fiscalità siciliana.

È evidente che nel Mediterraneo esisteva una *koiné* di istituzioni fiscali le cui denominazioni erano di origine araba, ma i cui contenuti attingevano a esperienze diverse. *Cabella* è un termine presente anche dove non c'era stata la conquista islamica, come a Salerno. Lo troviamo a Genova, nella prima metà del XII secolo, in relazione al monopolio del sale: il legame fra sale e *cabella* pare caratterizzarne la diffusione nell'Italia settentrionale. Fra le iniziative finanziarie medievali, il controllo della vendita del sale assume un rilievo che abbraccia uno spazio cronologico e geografico amplissimo quanto discontinuo, in parte ancora da chiarire. La produzione del sale marino e lo sfruttamento delle miniere di salgemma erano considerati diritti sovrani.<sup>60</sup> Nei domini normanni come nel Mediterraneo iberoprovenzale, intorno al secolo XI, il sale faceva parte dei *regalia*. In un privilegio concesso dal conte di Brindisi Goffredo alla Chiesa brindisina nell'anno 1100 risulta fra gli *iura* di cui venivano donate le decime all'episcopato: «et ut decime fideliter dentur de tributo civitatis, de legibus et plazo et de sale salinarum».<sup>61</sup>

tecnica degli appalti angioini descritta in Percy, *The Indirect Taxes*, p. 74 e n. 11, è quella in uso, non solo nel Regno di Napoli, in età tardomedievale.

58. Martin, *L'économie*, p. 187.

59. Si veda più oltre, nn. 98, 99 e testo corrispondente.

60. Utili i molti esempi in Hocquet, *Il sale e il potere*, pp. 117-119. In Spagna la regalia del sale venne confermata dai sovrani man mano che il progresso della conquista ne assicurava il territorio.

61. Toomaspoeg, *Decimae*, n. 332, p. 172 (1100): il conte Goffredo dona alla Cattedrale di Brindisi una serie di decime agricole, diritti di pesca, di porto e anche «ut decime



I vescovi, fra i maggiori proprietari delle saline mediterranee, in alcuni casi si rivolsero agli imperatori germanici e ai sovrani per chiedere la convalida di diritti che esercitavano già, ma che erano stati messi in discussione dal mutare degli equilibri locali. Notizie precoci della conferma imperiale della regalia del sale nel Mediterraneo nord-occidentale riguardano i signori della Provenza-Catalogna: nel contesto di una disputa con Raimondo Berengario IV conte di Barcellona e re d' Aragona, l'arcivescovo Raimondo di Arles otteneva nel 1145 dall'imperatore Corrado III la concessione di una serie di *iura*, fra i quali gli [*stagna*] *salinarum*<sup>62</sup>. Questa vicenda è doppiamente significativa, perché segnala come la produzione/vendita del sale facesse parte di una serie di diritti di natura regalistica e fiscale, sui pesi e misure, sugli ebrei ecc., già esercitati dallo stesso presule, e che solo allora si sentisse la necessità di una convalida. Hocquet segnala che in Aragona le saline entrarono nel patrimonio regio a seguito della *Reconquista* e il re si sostituì ai principi musulmani nell'esercizio della regalia.<sup>63</sup> Il monopolio del sale interessava anche i comuni italiani lontani dalle fonti di produzione: a Ivrea alla fine del XII secolo il comune aveva imposto il monopolio di vendita e costruito un deposito detto *salaria*.<sup>64</sup> In Provenza in questo periodo esistevano magazzini del sale di proprietà comitale e vescovile, chiamati *salinum*, *salinaria*.<sup>65</sup> Il sale proveniente dalle saline provenzali era esportato soprattutto da Genova, costituendo uno degli oggetti tradizionali dei traffici genovesi.

Nel 1152 il comune di Genova concedeva che i *consortes* di una società per la vendita del sale da Corvo ad Albissola «habeant potestatem faciendi cabellas quantas voluerint a Cinquadra usque Panabium et nullus alius possit eas facere vel salem vendere infra ista confinia».<sup>66</sup> Pare quindi di intendere che queste *cabelle salis* fossero mercati del sale in regime di

fideliter dentur de tributo civitatis de legibus et plazo et de sale salinarum» ecc. Il privilegio venne confermato da Guglielmo I nel 1156 e dai suoi successori (*ibidem*).

62. L'elenco delle concessioni è largamente interpolato. L'editore considera originali i termini «iudeos, farnarias, cordam, quintale, sextarium, redditus navium, montationes, salinarum»: *Die Urkunden der Deutsche Konige und Kaiser*, n. 290, p. 502; de Romefort, *Le sel en Provence*, pp. 174-175.

63. Hocquet, *Il sale e il potere*, p. 121: Hocquet formula l'ipotesi che la regalia aragonesa e castigliana del sale fosse «un'eredità del diritto pubblico musulmano».

64. Un magazzino pubblico per la vendita del sale, *salaria*, era presente a Ivrea verso la fine del XII secolo: *Il libro rosso*, n. 172.

65. de Romefort, *Le sel en Provence*, p. 174.

66. *I Libri Iurium*, doc. n. 150.

monopolio gestiti da mercanti importatori su concessione del comune di Genova. Le ricchissime fonti liguri permettono di affermare che le *cabelle* erano generalmente diffuse in Liguria e che, nel XII secolo, riguardavano non solo il sale, ma anche derrate di vario genere: a Savona la *cabella casei* nel 1181 era tenuta, per una durata certo pluriennale, da una società di *cabellatores* che a loro volta la cedevano per un anno ad un concessionario.<sup>67</sup> Il significato di *cabella* come ‘cartello, monopolio’ emerge da un atto di fine XII secolo riguardante la fiera di Frejus, nella quale i mercanti genovesi si impegnavano a rispettare il divieto di *cabellam facere*, probabilmente di rivendere durante la fiera le merci incettate nella fiera stessa.<sup>68</sup> In area ligure il termine si trova adoperato con notevole frequenza: Ogero Pane, continuatore di Caffaro, riferendo dettagliatamente una delibera del comune del 1214, informa che con i denari di una colletta si dovevano redimere una serie di pedaggi e di diritti fiscali che erano stati messi a pegno, fra i quali l'*introitus pancogolarum* (fornaie), *cantari casei*, *cabella de Clavari et de Volturi*, e che si riscattasse dai creditori la metà degli introiti e delle spese della *cabella salis*, che era stata alienata per 29 anni. Si stabiliva inoltre che da allora in poi la *cabella salis* non potesse venire ceduta per più di un anno alla volta.<sup>69</sup> La *cabella salis* di Genova, quindi, come le *cabelle* di Chiavari e di Voltri di cui non conosciamo i contenuti, era stata data in pegno, come si faceva spesso per le entrate fiscali nel XII secolo, e i creditori conducevano direttamente l'impresa. Non c'era una netta distinzione fra concessione in pegno e gestione in appalto, e il governo genovese cercava di redimere appena possibile le entrate alienate.<sup>70</sup> Nella prima metà del Duecento in diverse località liguri erano istituite *cabellas*

67. *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato*, n. 745, p. 398 (1181). Se ci fosse stata guerra con i marchesi di Ponzono, il concessionario non avrebbe dovuto pagare la somma concordata ma dividere *ad quartum lucri* con i *cabellatores*. L'atto venne rogato in *duana*, cioè nel luogo pubblico dove si concentrava l'amministrazione fiscale.

68. Interpreto così il documento citato in Schaube, *Storia del commercio*, p. 708. È interessante osservare come fra gli antichi significati tecnici della parola “appalto” vi sia anche quello di “incetta”: Rezasco, *Dizionario*, p. 40.

69. Ogerii Panis *Annales Ianuenses*, pp. 130-131. Cfr. Crescini, *Gabella*, che vede la diffusione del termine dall'area genovese. Savona, ribellandosi a Genova, istituì la propria *cabellam salis* nel 1226 (Schaube, *Storia del commercio*, p. 777). Sulla gestione delle imposte indirette a Genova cenni in Felloni, *Note sulla finanza pubblica*; sulle gabelle genovesi nell'epoca successiva Buongiorno, *Prestiti su pegno*.

70. Sieveking, *Studio sulle finanze genovesi*, pp. 48-50.

*victualium*, centri di vendita di vettovaglie riforniti anche del grano fattovi trasportare.<sup>71</sup>

Un'organizzazione monopolistica del commercio del sale e del ferro è documentata a Pisa esattamente nello stesso periodo, intorno alla metà del XII secolo, ma qui invece viene definita, solo per il sale, con un altro termine di importazione, *duana salis*.<sup>72</sup> Nel 1155, in un arbitrato concluso tra i pisani e il conte Guido da una parte e i lucchesi e i fiorentini dall'altra, i contendenti riconoscevano che «Duana salis et superposita et maltolletum ex utraque parte penitus destruantur», per ritornare alla situazione del tempo della contessa Matilde.<sup>73</sup> Si può quindi dedurre che la *duana salis*, cioè il monopolio dell'importazione del sale, fosse stata introdotta nell'arco dei decenni precedenti. Nel *breve consulum* pisano del 1162 la *duana salis* è inclusa nel ben noto elenco dei diritti pubblici su cui il comune fondava le proprie entrate.<sup>74</sup>

La delibera del comune di Genova del 1214, trascritta dal cronista con grande precisione, contiene il riferimento ad alcuni introiti "coloniali" che sarebbe stato possibile alienare per due anni, consistenti in «cabella salis domus Messane que fuit Margariti, introitus Tyri, scribania Septe et Bucee». La *domus Messane* era stata concessa ai genovesi nel 1200, nel contesto di un fortunato accordo durante la reggenza di Costanza, insieme con altre *domus* a Siracusa, a Trapani e a un fondaco a Napoli.<sup>75</sup> È quindi chiaro che nel lasso di tempo precedente al 1214 i genovesi avevano otte-

71. Schaube, *Storia del commercio*, p. 777.

72. Il significato del termine arabo *dogana* (*diwan*) è 'registrazione', specie di uomini d'arme e di terre: vedi l'ampia voce a più autori *Diwan*, in *The Encyclopedia of Islam*.

73. Il documento venne pubblicato da Francesco Bonaini in «Archivio storico italiano», ser. I, IV (1845), p. II, suppl. 1848-1849, pp. 28-33, p. 30; Schaube, *Storia del commercio*, pp. 797-798.

74. *I brevi dei consoli del comune di Pisa*. I diritti erano «de ripa nova et veteri, et vena et ferro, atque de duana salis et de moneta».

75. *Historia diplomatica*, I, pp. 1 e 62: «Damus in super communi Ianue pro negotiatoribus Ianue [...] in civitate nostra Messane domum que fuit Margariti, in Syracusa domum que fuit Gaufredi de Modica, in Trapana domum que fuit Gaeti Bulcasini, in Neapoli fundicum nostrum [...]». Si tratta di Margarito di Brindisi, già ammiraglio di Enrico VI. Sui traffici genovesi con la Sicilia in età normanna Pistarino, *Commercio e comunicazioni*; sul contesto genovese Petti Balbi, *Il Mezzogiorno normanno-svevo*, p. 89. Anche, sulle presenze genovesi nel Mediterraneo occidentale nel XI-XII secolo, Ead., *Genova e il Mediterraneo*. Il sale siciliano non risulta fra le merci di interesse genovese, e il passo cronachistico non lega necessariamente la *cabella salis* a Messina.

nuto anche la concessione di una *cabella salis* non meglio identificabile. A Messina, nel 1210, c'era una *salaria nostra Turrecte Messane* di proprietà regia.<sup>76</sup> Dato che le saline erano chiamate, appunto, *saline*, la parola *salaria* individua probabilmente, come nell'Italia settentrionale,<sup>77</sup> un magazzino regio del sale, anche perché lo stesso documento menziona un quantitativo di sale tratto dalla *salaria*. Il cronista genovese Ogero Pane per indicare l'attività adopera il termine *cabella* che era quello abitualmente adottato in area ligure per il sale e altri introiti fiscali.<sup>78</sup> La *salaria* federiciana e la *cabella salis* genovese non sembrerebbero coincidere, ma in ogni caso attestano che magazzini del sale erano attivi già prima dell'organizzazione del monopolio intrapresa da Federico II nel 1231.<sup>79</sup> In età federiciana più *cabelle salis* esistevano certo nel regno di Sicilia,<sup>80</sup> anche se l'incameramento del sale, attraverso l'acquisto di tutto il prodotto delle saline del regno, risale al 1231.<sup>81</sup>

76. *Acta Imperii inedita*, n. 104.

77. Si veda la *littera* federiciana inviata nel 1219, dietro richiesta del vescovo, ai cittadini di Ivrea, che avevano impiantato una *salaria* «contra emptionis et venditionis publicam libertatem quamdam salarium in derogationem eiusdem ecclesie intra civitatem constituti» (*ibidem*, n. 155, p. 131).

78. In un privilegio concesso da Federico II a Savona, nel 1240, si cita «aut aliquem pedagium novum aut malam toltam nec gabellam facere» (*ibidem*, n. 217, p. 200).

79. Ampio resoconto in Stürner, *Federico II*, pp. 588 ss. Il monopolio del sale venne riorganizzato completamente nell'aprile 1231 (*Acta Imperii inedita*, nn. 773, 786, 789). In un commento alle costituzioni federiciane redatto circa cento anni dopo, durante il regno di Roberto d'Angiò, si legge una vivace critica a proposito dell'iniziativa federiciana *de iure salis*, in quanto, nel Regno, le saline continuavano ad essere sia private, sia demaniali, e solo in questo caso potevano dirsi *iura regalia*; tuttavia «hodie sal est in novis statutis, quia totum uxurpavit Federicus imperator». Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica*, IV, p. 1, *Appendix Constitutionum*, p. 251, trascrive, a commento delle costituzioni federiciane di carattere economico, alcuni passi dal ms. parigino *Constitutiones summarie et gabellarum regni Sicilie tempore regis Roberti redactae*, dove si ricorda che dove non erano disponibili saline locali, come in Terra di Lavoro, i *cabellotti* avrebbero dovuto far venire il sale dalla Sardegna e da fuori del Regno.

80. *Codice diplomatico barlettano*, I, 1261, n. 29, inchiesta sui diritti del vescovo di Canne sulle saline del luogo: i testimoni dicono che dal tempo di Federico II «cabellotti qui emerunt proventus saline Cannarum» pagavano integralmente alla chiesa di Canne le decime dei proventi delle saline in questione. Un teste afferma che al tempo di Federico II aveva appaltato la «cabellam saline Cannarum».

81. Oltre ai titoli già citati, generico Powell, *Medieval monarchy*. Quadro complessivo della politica economica in Abulafia, *Lo Stato e la vita economica*, piuttosto critico verso gli studi precedenti, Martin, *L'économie*, pp. 173 ss.; Stürner, *Federico II*, pp. 588-

Se ci si è soffermati sulla politica economica federiciana è perché all'epoca di Federico II, nei comuni dell'Italia settentrionale, l'applicazione di monopoli di vendita da parte dei comuni conobbe un nuovo impulso. Oltre al sale e ad altre risorse dei traffici locali, nel corso del primo Duecento, secondo scansioni temporali non facili da verificare, si ebbe un'estensione dei settori di intervento diretto dei governi cittadini dell'Italia settentrionale in diversi ambiti commerciali, dal ferro a Bergamo, a Brescia e a Novara, alle pietre coti sempre a Bergamo entro la metà del Duecento,<sup>82</sup> al vino un po' ovunque in area lombarda, non senza suscitare opposizione, soprattutto da parte dei vescovi che si consideravano titolari di molti *iura*. Nel secondo Duecento, tuttavia, si ha un preciso indirizzo verso lo sfruttamento fiscale delle concessioni. Il numero delle rivendite di vino, a Lodi, Bergamo, Brescia e Cremona, era fissato dal comune cittadino sulla base delle ripartizioni urbane e il diritto di tenere osteria era dato in appalto a società di finanzieri.<sup>83</sup> Per quanto riguarda il ferro e l'acciaio, i comuni che possedevano distretti metallurgici, come Brescia e Bergamo, cercarono di imporre l'obbligo di vendere i prodotti metallici in un magazzino pubblico gestito da conduttori in regime di monopolio.<sup>84</sup> Si trattò di forme di imitazione nei confronti dei monopoli svevi? Se le modalità risultano diverse, il periodo è lo stesso ed è indiscutibile l'impegno di Federico II nell'intervento diretto nella gestione di iniziative economiche, esattamente come nelle città-Stato dell'Italia centro-settentrionale.

Dalla Liguria, il termine *gabella* come modalità di conduzione si diffuse intorno alla metà del Duecento nelle città della terraferma lombarda e sembra inizialmente legato al monopolio del sale. La *gabella salis*, sia come privativa, sia come ufficio dotato di una propria organizzazione nell'ambito dell'amministrazione comunale, è attestata a Pavia intorno al

612. Di recente Petralia, *Ancora sulla "politica economica"*, ha posto il problema del significato economico dei monopoli e delle altre iniziative, come il «recupero e rilancio di antichi *regalia*, di cui aveva perso il controllo a vantaggio di altri poteri ecclesiastici e laici» (p. 218).

82. *Antiquae collationes statuti*, col. XIII, rubr. XVII.

83. Una delle notizie più antiche su di un controllo delle taverne, a scopo moralizzatore, si trova negli statuti di Lodi, in una rubrica datata 1233, dove si prescrive che ogni *vicinia* urbana si munisse di un incaricato responsabile della vendita del vino al minuto. Per i riferimenti documentari: Mainoni, *Le radici della discordia*, pp. 63-64; Ead., *"Cremona Italiae quondam potentissima"*, p. 360.

84. Menant, *Pour une histoire*, pp. 779-796; Mainoni, *Economia e politica: i conduttori ferri* sono attestati nel 1256 (p. 115).

1250:<sup>85</sup> nei *quaterni* relativi a un registro di incassi del 1255, tra le varie voci compare il versamento di 100 lire effettuato da Bergondio Arzocco «camerarius gabelle salis comunis Papie ex lucro, utillitate et introytu gabelle salis». Gli appaltatori si occupavano di acquistare il sale, probabilmente a Genova, e di importarlo a Pavia.<sup>86</sup> Non si trattava quindi solo di gestire un cespite, ma della sua completa organizzazione, come già era avvenuto per le *cabelle* liguri. Le notizie circa l'esistenza di gabelle del sale, con questo nome, si moltiplicano in area lombarda negli anni Settanta e Ottanta: a Milano c'era nel 1272,<sup>87</sup> a Novara nel 1284. Nel *pactum* di Venezia con Brescia del 1287 si precisava che ogni importazione di sale doveva essere *descarganda in salinis ipsius gabelle*; così venne istituita una gabella, o *societas gabelle salis, officium salis*, ad Alessandria, Como, Cremona ecc. Dalla fine del secolo XIII-inizi XIV, in gran parte dell'Italia centro-settentrionale il sale divenne poi oggetto di imposizione forzata, sia pure con tempi e modi diversi.<sup>88</sup>

Il termine *gabella* per indicare una struttura monopolistica e centralizzata per la vendita del sale, in questo caso ricavato dalle saline locali, fu adottato nel 1259 da Carlo d'Angiò nei suoi domini in Provenza e in Piemonte, quando acquistò tutta la produzione per immagazzinarla e rivenderla attraverso mercanti.<sup>89</sup> Jacques de Romefort, a cui si deve una pionieristica ricerca sull'argomento, colse la rilevanza del mutamento semantico con il quale si definì allora la nuova gestione del sale, con l'impiego del termine *gabella* prima non adoperato.<sup>90</sup> Quando Carlo d'Angiò divenne re di Sicilia modificò la gestione del monopolio, già voluta da Federico II, secondo il modello della contea di Provenza, con una *cabella salis* appaltata per zone. Caggese notava l'identità dei sistemi in uso per il sale in Provenza e nel Regno.<sup>91</sup> Anche nella *gabella*

85. Bertoni, In artibus cunctis industres. Per i riferimenti alla gabella vedi cap. I, par. 6.1.2, pp. 95-97, nn. 206-208, notizie dal 1251.

86. *Ibidem*: «sal ablatu sive impeditu cum bestiis que portabant ipsum salem per illos qui emerunt gabellam salis communis Papie». Vedi anche Bertoni, *Pavia*, p. 81.

87. Grillo, *L'introduzione dell'estimo*, p. 21: il termine di "gabella del sale" si trova nella fonte utilizzata.

88. Per i riferimenti alle *gabelle salis* nelle città padane: Mainoni, *La gabella del sale*, p. 50.

89. de Romefort, *Le sel en Provence*, pp. 177-178.

90. Romefort ritiene tuttavia che si intendesse il termine come sinonimo di dazio di transito, sia pure con caratteristiche di novità: *ibidem*, p.179.

91. Era così all'inizio del Trecento: Caggese, *Roberto d'Angiò*, pp. 621 ss. Percy identifica, intorno al 1278, cinque *salt farms*: Apulia, Principato, Abruzzo, Sicilia, Calabria (Percy, *The Indirect Taxes*, p. 80).

angioina si può quindi individuare un modo diverso di organizzazione delle risorse rispetto all'epoca precedente, sottolineandone il significato come monopolio statale, con un chiaro riferimento alle gabelle del sale già esistenti nell'Italia del Nord.

Ma il termine *gabella*, prima di diventare parola usata correntemente, specie in ambito toscano, quale sinonimo di imposta indiretta, ebbe nell'Italia dei comuni un'ulteriore applicazione. Circa da metà Duecento a Cremona (Gabella Magna, in volgare Grossa),<sup>92</sup> da fine secolo a Siena, dove denominazione e funzioni sono molto simili,<sup>93</sup> nel secondo Duecento a Bologna (ufficio dei *Domini de Gabella*), nel Trecento a Pisa, Firenze, Piacenza, Lucca (Gabella Maggiore) ecc., venne denominato "Gabella" un ufficio distaccato del comune deputato all'amministrazione delle entrate. La nuova istituzione era preposta a condurre, attraverso propri *officiales* o *massari*, l'amministrazione dei redditi fiscali, specie di quelli dei dazi o imposte indirette.<sup>94</sup> La simultaneità della nascita dei vari uffici e l'identità della denominazione "Gabella", in Provenza come a Cremona, a Siena ecc., è indiscutibile e rimanda ad un'accelerata circolazione di modelli amministrativi.

Gli Uffici di Gabella rispondevano alla tendenza in atto nel secondo Duecento, durante il regime di Popolo, del moltiplicarsi delle imposte indirette. Il fenomeno è generale, dovuto alla renitenza a ricorrere continuamente al fodro, e si accompagna alla gestione in economia delle stesse entrate; i redditi continuavano a essere utilizzati come pegno per periodi più o meno prolungati, ma i dazi venivano riscossi direttamente dal comune, come a Cremona, a Bologna e a Siena.<sup>95</sup> Verso l'ultimo quarto del Duecento diversi governi cittadini, per l'urgenza delle spese, specie militari, comin-

92. Per l'organizzazione della Gabella Magna vedi Astegiano, *Codex diplomaticus*, II, pp. 367-377. Vedi anche Gualazzini, *Il "Populus" di Cremona*, p. 261 e Id., *Gli organi assembleari e collegiali*, pp. 10-11.

93. Bowsky, *Le finanze*, pp. 18 ss. La Gabella Generale di Siena o *cabella comunis* doveva amministrare le entrate provenienti dalle diverse *gabelle*, termine estremamente generico che non riguardava solo imposte sui consumi o sui commerci (pp. 155-158).

94. Per le indicazioni si veda *Indici delle istituzioni finanziarie e fiscali*, in *Politiche finanziarie e fiscali*, pp. 455-456; Rezasco, *Dizionario, ad indicem*.

95. Per Siena i dati in Waley, *Le città-repubblica*, p. 109, rimandano certo, nel 1257, alla gestione diretta da parte del comune. Per Bologna (1288) vedi Orlandelli, *Introduzione*. In particolare si ha a Bologna un ritorno alla gestione diretta dei dazi, prima appaltati (Frescura Nepoti, *Natura ed evoluzione*). Per Cremona, dove la gestione diretta era condotta attraverso massari, Mainoni, *"Cremona Ytalie quondam potentissima"*, p. 362.



ciarono a concedere in appalto la riscossione dei maggiori introiti, come è documentato per l'esazione del fodro a Bergamo, in precedenza condotta direttamente.<sup>96</sup> Da fine secolo a Siena e dal 1305-1310 circa a Cremona la conduzione diretta venne quindi abbandonata in favore dell'appalto a compagnie di finanzieri. Le società che si aggiudicavano gli incanti, capeggiate da grandi investitori, offrivano, con il sistema del frazionamento in quote, a un buon numero di cittadini l'occasione di partecipare al lucro delle entrate della città, una forma di rendita che può essere avvicinata, sia pure con cautela, ai più noti debiti pubblici.<sup>97</sup> Solo in pieno Trecento, nella Lombardia signorile, gli appalti dei dazi furono assunti da imprenditori direttamente responsabili della riscossione, divenendo l'unica modalità di gestione fiscale. Con l'appalto si cedeva non solo la riscossione degli importi, ma anche la gestione completa del dazio, attribuendo ai titolari e ai loro dipendenti notevoli capacità coercitive nell'impedire il contrabbando e perseguire i contravventori.<sup>98</sup> La denominazione di "Gabella Grossa" o "Grande" in seguito indicò, in molte città dell'Italia rinascimentale, l'«aggregato delle gabelle più importanti e fruttifere».<sup>99</sup>

Il riconoscimento, circa da fine Duecento, di autonomie amministrative alle città sia siciliane, sia del Regno di Napoli, e quindi l'affermazione di scelte locali in fatto di imposizioni, mostra anche qui la moltiplicazione delle imposte indirette o *datia*, che venivano a gravare su tutti i settori dell'economia, dai commerci, ai consumi, al lavoro manuale e artigianale, il cui gettito doveva venire rivolto in primo luogo a pagare la quota della colletta regia imposta alla comunità.<sup>100</sup> Il termine *datia* sembra comparire nel Mezzogiorno in questo periodo, in uno scambio lessicale con l'Italia dei comuni, anche se la finanza locale angioina deve essere ancora approfondita nella sua struttura e nella ricaduta sull'economia dei privati e delle città.<sup>101</sup> L'appalto delle gabelle regie, come la bagliiva o *baiulacio*, o anche

96. A Bergamo la pratica è attestata dal 1280: Nobili, *Alle origini della città*, pp. 207-211.

97. Mainoni, "Cremona Ytalie quondam potentissima", pp. 361-363.

98. Mainoni, *Una fonte*.

99. Rezasco, *Dizionario*, p. 441.

100. Circa le imposte locali, Bianchini, *Le finanze*, p. 181, che le addebita alla politica regia. L'equiparazione ad un'«imposta sul reddito» è stata proposta in Vitolo, *Il regno angioino*, p. 30.

101. La situazione presenta una casistica molto diversa a seconda delle zone: «in alcuni casi nelle fiorenti città pugliesi furono lasciati ampi spazi di contrattazione in materia fiscale» (Morelli, "Pare el pigli troppo la briglia cum li denti", p. 146). Almeno



la *secrezia*, continuava ad essere condotto attraverso l'alternativa *ad extalium* o *ad credenciam*, che all'inizio del XV secolo equivaleva, nel primo caso ad una gara d'asta, nel secondo alla designazione da parte dell'erario del re di un gruppo di cittadini che venivano ritenuti personalmente responsabili della riscossione<sup>102</sup>. Nel principato di Taranto in età orsiniana i baiuli erano quasi tutti credenzieri, cioè nominati dal signore, così come gli esattori di molte entrate daziarie.<sup>103</sup> La gestione degli assetti fiscali locali, legata alle situazioni specifiche, se città demaniali o infeudate, mostra quindi una spiccata variabilità di applicazioni a livello municipale rispetto all'apparente centralismo della finanza regia.

Ricapitolando la questione da cui si è preso le mosse, con il termine *cabella*, *gabella* si intendeva nel XII secolo, tanto nel Regno di Sicilia quanto in Liguria, sia una privativa sovrana, sia un modo di concessione, l'affitto o l'appalto. Niente indica che i monopoli del sale e di altre derrate, detti *cabelle*, presenti in Liguria e, con altro nome, *duana*, a Pisa, fossero ispirati a istituzioni della Sicilia normanna. Si potrebbe pensare ad un percorso indipendente,<sup>104</sup> senza escludere però del tutto che si possa trattare di un prestito siciliano, isola con la quale le due città tirreniche avevano traffici commerciali intensi. In Liguria le testimonianze più antiche rimandano al monopolio del sale, anche se il termine venne ben presto esteso ad applicazioni più ampie. Il significato si diversifica con la svolta della metà del Duecento: *gabella* si diffonde in molte città dell'Italia comunale, definendo la nuova organizzazione del monopolio del sale e, pochi decenni dopo, anche un ufficio centrale dotato di grande autonomia e incisività politica, dedicato esclusivamente alla gestione delle entrate fiscali. Il termine *gabella* si trova da questo momento largamente impiegato in Toscana come sinonimo di imposta indiretta. Anche nel Regno di Napoli *gabella* perde la

in qualche caso le università potevano proporre nuovi dazi: Airò, *Per una storia dell'universitas di Taranto*. Poco conosciuta l'interessante documentazione fiscale pubblicata in Rogadeo, *Ordinamenti economici*. Un primo inquadramento della fiscalità in epoca angioina in Vitolo, *Il regno angioino*, pp. 11-32; esempi di analisi in Andenna, *Fiscalità*; Airò, *Per una storia dell'universitas di Taranto*; Ead., *Et signanter omne cabelle et daciae sono dela detta università*.

102. Andenna, *Fiscalità*, pp. 222-224. L'alternativa era consueta nel principato di Taranto del XIV secolo: Airò, *Per una storia dell'universitas di Taranto*, p. 51.

103. Morelli, "Pare el pigli troppo la briglia cum li denti", pp. 127-164; si veda la documentazione in appendice, in part. pp. 153-156.

104. Il termine *al cabala* è attestato in Spagna nel 1101 (Cahen, *Kabala*, p. 324).

connotazione tecnica di appalto per indicare genericamente una tassazione commerciale.<sup>105</sup> Gli appalti stessi, con la maggiore autonomia concessa ad *universitates* e feudatari sotto il profilo fiscale, non sempre fra XIV e XV secolo furono l'unico mezzo impiegato per gestire le entrate.

In conclusione, è possibile parlare di un modello regio, normanno, svevo e poi angioino, per alcune modalità amministrative dell'Italia comunale? Sarebbe, dal confronto fatto, trattarsi di circolarità di esperienze, declinate in modo diverso a seconda dei contesti, ma anche di risposte analoghe alle stesse rivendicazioni di diritti monopolistici. Va riconosciuto che questi ultimi sembrano assai più numerosi e invasivi nel Mezzogiorno rispetto all'Italia comunale. Forme di imitazione delle molteplici iniziative federiciane nel ricondurre alla gestione del sovrano gli ambiti oggetto di privativa potrebbero però essere identificate nello sviluppo duecentesco dei monopoli nei comuni dell'Italia settentrionale, conservati e potenziati in epoca signorile. D'altra parte le modifiche introdotte da Carlo d'Angiò all'imposta diretta, con l'introduzione dell'*appretium*, rivelano il modello dell'estimo comunale, non l'opposto, come riteneva Caggese.<sup>106</sup> Una riflessione circa la trasmissione dei termini amministrativi va quindi al di là di un discorso filologico ed entra nel merito del contenuto degli stessi, aprendo nuove strade di indagine. Generalizzare il significato degli stessi lemmi applicandoli ad ogni epoca ed ad ogni occorrenza non è infatti un'operazione priva di rischi.

105. Cfr. i riferimenti documentari in Delle Donne, *Burocrazia e fisco*, p. 101, note.

106. Non si vede quindi come questa innovazione sia da ascrivere al Regno, come vorrebbe Caggese, un'affermazione fatta propria da Galasso (*Il Regno di Napoli*, p. 501).

## Bibliografia

- Abulafia D., *The Crown and the Economy under Roger II and his Successors, in Italy, Sicily and the Mediterranean, 1100-1400*, London 1987, pp. 1-14
- Abulafia D., *Le due Italie: relazioni economiche fra il Regno normanno di Sicilia e i comuni settentrionali*, Napoli 1991
- Abulafia D., *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino 1990
- Abulafia D., *Lo Stato e la vita economica, in Federico II e il mondo mediterraneo*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 165-187
- Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV: Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Konigreichs Sicilien*, a cura di E. Winkelmann, Innsbruck 1880, ristampa anastatica Aalen 1964
- Airò A., *Et signanter omne cabelle et dacii sono dela detta università. Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una "località" centrale: Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in *Storia di Manfredonia, I, Il Medioevo*, a cura di R. Licinio, Bari 2008, pp. 165-214
- Airò A., *Per una storia dell'universitas di Taranto nel Trecento*, in «Archivio storico italiano», 158 (2000), pp. 29-84
- Andenna G., *Autonomie cittadine del Mezzogiorno dai Normanni alla morte di Federico II, in Federico II nel Regno di Sicilia [v.]*, pp. 35-121
- Andenna G., *Fiscalità e sviluppo socio-economico nell'"universitas" di Lecce dall'età angioina all'inizio del dominio aragonese*, in *Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi*, a cura di B. Vetere, Roma-Bari 1993, pp. 197-250
- Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami*, a cura di G. Finazzi, in *Historiae patriae monumenta*, XVI, *Leges Municipales*, II, Torino 1876
- Bertoni L., *In artibus cunctis industres. Congiuntura economica e dinamiche sociali a Pavia nella seconda metà del XIII secolo*, tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Milano, a.a. 2005-2008, coordinatore E. Occhipinti, tutor P. Mainoni
- Bertoni L., *Pavia alla fine del Duecento: una società urbana fra crescita e crisi*, Bologna 2013
- Bianchini L., *Della storia economico-civile di Sicilia. Libri due*, Napoli 1841
- Bianchini L., *Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie*, a cura di L. De Rosa, Napoli 1971
- Bowsky W., *Le finanze del Comune di Siena, 1287-1355*, Firenze 1976
- I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'appendice di documenti*, a cura di O. Banti, Roma 1997 (Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Antiquitates*, VII)
- Buongiorno M., *Prestiti su pegno ed appalti di pedaggi e gabelle a Genova (secc. XII-XV)*, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIV (2010), pp. 97-108
- Caggese R., *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Bologna 2001
- Cahen Cl., *Kabala*, in *The Encyclopaedia of Islam*, a cura di E. van Donzel, B. Lewis, Ch. Pellat, Leiden 1997, pp. 223-224
- Capitoli e privilegi di Messina*, a cura di C. Giardina, Palermo 1937
- Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178-1188)*, a cura di L. Balletto, G. Concetti, G. Orlandelli, B.M. Pisoni Agnoli, Roma 1978

- Codex diplomaticus Regni Siciliae*, I, *Diplomata regum et principum e gente Normannorum*, 2.1, *Rogarii II. Regis diplomata latina*, a cura di C. Bruhl, Köln-Wien 1987
- Codex diplomaticus Regni Siciliae*, II, *Diplomata regum e gente Suevorum*, 1.2, *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae*, 1195-1198, a cura di T. Kölzer, Köln-Wien 1983
- Codice diplomatico barlettano*, a cura di S. Santeramo, Barletta 1924
- Constitutionum regni Siciliarum. Libri III*, Napoli 1773, ristampa anastatica a cura di A. Romano, Messina 1999
- Crescini V., *Gabella*, in *Romanica fragmenta: scritti scelti dall'autore*, Torino 1932
- Cusa S., *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, 2 voll., Palermo 1868-1882
- Delle Donne R., *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze 2012
- Diwan*, in *The Encyclopedia of Islam*, a cura di E. van Donzel, B. Lewis, Ch. Pellat, Leiden 1997, *sub voce*
- I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463)*, a cura di F. Somaini, B. Vettore, Lecce 2009
- Federico II nel regno di Sicilia. Realtà locali e aspirazioni universali*, a cura di H. Houben, G. Vogeler, Bari 2008
- Felloni G., *Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del convegno di studi (Genova, 24-26 settembre 2001), a cura di D. Puncuh, Genova 2002, pp. 329-351
- Frescura Nepoti S., *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, in «Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., XXXI (1980-1981), pp. 137-163
- Galasso G., *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, dir. da Id., XV/1, Torino 1999
- Ginatempo M., *Esisteva una fiscalità a finanziamento delle guerre del primo '200?, in 1212-1214, el trienio que hizo a Europa. XXXVII Semana de Estudios Medievales. Estella, 19-23 julio 2010*, Pamplona 2011, pp. 279-342
- Ginatempo M., *Finanze e fiscalità. Note sulle peculiarità degli stati regionali italiani e delle loro città*, in *L'Italia alla fine del Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo*, a cura di F. Salvestrini, Firenze 2006, pp. 241-294
- Goitein S.D., *A Mediterranean Society*, I, *Economic Foundations*, Berkeley 1967
- Grillo P., *L'introduzione dell'estimo e la politica fiscale del Comune di Milano alla metà del secolo XIII (1240-1260)*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001, pp. 11-38
- Gualazzini G., *Il "Populus" di Cremona e l'autonomia del Comune. Ricerche di storia del diritto pubblico medievale italiano con appendice di testi statutari*, Bologna 1940
- Gualazzini G., *Gli organi assembleari e collegiali del comune di Cremona nell'età visconteo-sforzesca*, Milano 1978
- Historia diplomatica Friderici secundi*, a cura di J.L.A. Huillard-Bréholles, 7 voll., Paris 1852-1861
- Hocquet J.C., *Il sale e il potere. Dall'anno mille alla rivoluzione francese*, Genova 1990

- Houben H., *Gli Ebrei nell'Italia meridionale tra la metà dell'XI e l'inizio del XIII secolo*, in Id., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli 1996, pp. 193-211
- Johns J., *Arabic Administration in Norman Sicily. The Royal Dīwān*, Cambridge 2002
- The languages of political society: Western Europe, 14.-17. centuries*, a cura di A. Gamberini, J.Ph. Genet, A. Zorzi, Rome 2011
- I Libri Iurium della repubblica di Genova*, 1/1, a cura di A. Rovere, Genova 1992
- Il libro rosso del comune di Ivrea*, a cura di G. Assandra, Pinerolo 1914
- Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Atti del convegno (Pisa, 9-11 novembre 2006), a cura di A. Gamberini, G. Petralia, Roma 2007
- Kamp N., *Die Sizilianischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs II als Problem der Sozialgeschichte*, in «Quellen und Forschungen aus den Italienischen Archiven und Bibliotheken», 62 (1982), pp. 119-142, pp. 135-136
- Kamp N., *Federico II e il Mezzogiorno. La costruzione sveva*, in *Mezzogiorno-Federico II-Mezzogiorno* [v.], pp. 415-443
- Kamp N., *Vom Kämmerer zum Sekretär. Wirtschaftformen und Finanzverwaltung im stauischen Königreich Sizilien*, in *Probleme um Friedrich II*, a cura di J. Fleckenstein, Sigmaringen 1974, pp. 43-92
- Kehr K.A., *Die Urkunden der Normannisch-Sizilischen Könige*, Innsbruck 1902
- Kiesewetter A., *Il governo e l'amministrazione centrale del Regno*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno. Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve. Bari, 22-25 ottobre 2002*, a cura di G. Musca, Bari 2004, pp. 25-68
- Die Konstitutionen Friedrichs. II für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, in *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, *Supplemento*, Hannover 1996
- Mainoni P., “*Cremona Ytalie quondam potentissima*”. *Economia e finanza pubblica nei secoli XIII-XIV*, in *Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo)*, a cura di G. Andenna, G. Chittolini, Cremona 2007, pp. 318-373
- Mainoni P., *Un'economia cittadina nel XII secolo: Vercelli*, in *Vercelli nel secolo XII. Atti del quarto congresso storico vercellese*, Vercelli 2005, pp. 311-352
- Mainoni P., *Economia e politica nella Lombardia medievale. Da Bergamo a Milano dal XIII al XV secolo*, Cavallermaggiore 1994
- Mainoni P., *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale tra XIII e XV secolo*, in «Studi storici», 40 (1999), pp. 449-470
- Mainoni P., *Una fonte per la storia dello Stato visconteo-sforzesco: gli statuti dei dazi*, in corso di stampa
- Mainoni P., *La gabella del sale nelle città dell'Italia del nord, secoli XIII-XIV*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di Ead., Milano 2001, pp. 39-86
- Mainoni P., *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997
- Martin J.M., *L'administration du Royaume entre Normands et Souabes*, in *Die Staufer im Süden, Sizilien und das Reich*, a cura di T. Kölzer, Sigmaringen 1996, pp. 113-140

- Martin J.M., *L'économie du royaume normanno-souabe*, in *Mezzogiorno-Federico II-Mezzoigiorno* [v.], I, pp. 153-189
- Martin J.M., *Fiscalité et économie étatique dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle*, in *L'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Rome 1998 (Collection de l'École française de Rome, 245), pp. 601-648
- Martin J.M., *Monopoli*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, Roma 2005, pp. 361-362
- Martin J.M., *L'organisation administrative et militaire du territoire*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva, 1210-1266. Atti delle seste giornate normanno-sveve. Bari, 17-20 ottobre 1983*, Bari 1985, pp. 17-121
- Maschke E., *Die Wirtschaftspolitik Kaiser Friedrichs II. Im Königreich Sizilien*, in «*Vierteljahrschrift für Social und Wirtschaftsgeschichte*», IV (1966), pp. 289-328
- Mediae latinitatis lexicon minus*, a cura di J.F. Niermeyer, C. Van de Kieft, Leiden-Boston 2002
- Menant F., *Pour une histoire médiévale de l'entreprise minière en Lombardie*, in «*Annales E.S.C.*», 42 (1987), pp. 779-796
- Mezzogiorno-Federico II-Mezzoigiorno*, a cura di C.D. Fonseca, Roma 1999
- Miller E., *Politica economica e finanza pubblica*, in *Storia economica d'Europa*, dir. da C.M. Cipolla, I, *Il Medioevo*, Torino 1979, pp. 285-314
- Morelli S., «*Pare el pigli troppo la briglia cum li denti*»: *dinamiche politiche e organizzazione del Principato di Taranto sotto il dominio di Giovanni Antonio Orsini*, in *I domini del principe di Taranto* [v.], pp. 127-164
- Navazio E., *Strutture tributarie del regno normanno-svevo*, Venosa 1996
- Nef A., *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI et XII siècles*, Rome 2011
- Nef A., *Sicilia islamica*, in «*Storica*», 24 (2002), pp. 117-124
- Nobili P.G., *Alle origini della città. Credito, fisco e società nella Bergamo del Duecento*, Bergamo 2012
- Orlandelli G., *Introduzione. Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo*, in Archivio di Stato di Bologna, *Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo*, Roma 1954, pp. VII-XLVIII
- Ogerii Panis *Annales Ianuenses*, in *Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori dal 1174 al 1224*, a cura di L.T. Belgrano, C. Imperiale, II, Genova 1901 (Fonti per la storia d'Italia)
- Percy W.A., *The earliest revolution against the "modern state": direct taxation in medieval Sicily and the Vespers*, in «*Italian Quarterly*», 22 (1981), pp. 69-83
- Percy W.A., *The Indirect Taxes of the Medieval Kingdom of Sicily*, in «*Italian Quarterly*», 22 (1981), pp. 73-85
- Percy W.A., *The revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of Anjou, 1266-1285, and their relationship to the Vespers*, Ann Arbor 1993
- The Oxford Dictionary of Byzantium*, New York-Oxford 1991
- Paolucci G., *Le finanze e la corte di Federico II di Svevia*, estratto da «*Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*», ser. III, VII, Palermo 1904
- Pedio T., *L'ordinamento tributario del regno normanno*, in «*Archivio storico pugliese*», XII (1959), pp. 79-86
- Pellegrini G.B., *Gli arabismi nelle lingue neolatine, con speciale riguardo all'Italia*, 2 voll., Brescia 1972

- Pellegrini G.B., *L'elemento arabo nelle lingue neolatine con particolare riguardo all'Italia*, in *L'Occidente e l'Islam nell'alto medioevo. Atti (dal 2 all'8 aprile 1964)*, 2 voll., Spoleto 1965 (Settimane di Studio del centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, XII), II, pp. 697-790
- Petralia G., *Ancora sulla "politica economica" di Federico II*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. Corrao, E.I. Mineo, Roma 2009, pp. 207-228
- Petti Balbi G., *Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI e XII*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova. Atti del convegno di studi. Genova, 24-26 settembre 2001*, Genova 2002, pp. 503-526
- Petti Balbi G., *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto da Genova*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo. Atti delle tredicesime giornate normanno-sveve. Bari, 21-24 ottobre 1997*, a cura di G. Musca, Bari 1999, pp. 75-94
- Pezzolo L., Stumpo E., *L'imposizione diretta in Italia alla fine dell'ancien régime, in La fiscalità nell'economia europea, secoli XIII-XVIII. Atti della Trentanovesima settimana di studi, 22-26 aprile 2007*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2008, pp. 75-98
- Pistarino G., *Commercio e comunicazioni tra Genova e il Regno normanno-svevo all'epoca dei due Guglielmi*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sveve. Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979*, Bari 1981, pp. 231-289
- Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. Mainoni, Milano 2001
- Powell J.M., *Medieval monarchy and trade: the economic policy of Emperor Frederic II of Sicily*, in «Studi Medievali», ser. III, 3 (1962), pp. 420-524
- Rabie H., *The financial system of Egypt, a.h. 564-741/a.D. 1169-1341*, Oxford 1972
- I registri della Cancelleria angioina*, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, I, 1265-1269; II, 1265-128; V, 1266-1272, Napoli 1951-1953
- Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, a cura di C. Carbonetti Venditelli, 2 voll., Roma 2002
- Rezasco G., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1881
- Rogadeo E., *Ordinamenti economici in Terra di Bari nel secolo XIV*, Bitonto 1900
- de Romefort J., *Le sel en Provence du X<sup>e</sup> siècle au milieu du XIV<sup>e</sup>*, in «Bulletin philologique et historique», (1958), pp. 169-180, pp. 174-175
- Salvioli G., *Le decime di Sicilia e specialmente quelle di Girgenti. Ricerche storico-giuridiche*, Palermo 1901
- Schaube A., *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino 1910
- Sievecking H., *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di S. Giorgio*, Genova 1905
- Sthamer E., *Aus der Vorgeschichte der Sizilischen Vesper*, in «Quellen und Forschungen aus den Italienischen Archiven und Bibliotheken», 19 (1927), pp. 262-372
- Straus R., *Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern*, Heidelberg 1910
- Stürner W., *Federico II e l'apogeo dell'impero*, Roma 2009

- Toomaspoeg K., *Decimae. Il sostegno economico dei sovrani alla Chiesa del Mezzogiorno nel XIII secolo*, Roma 2009
- Toomaspoeg K., *La politica fiscale di Federico II*, in *Federico II nel regno di Sicilia* [v.], pp. 231-247
- Trifone M., *Governments of the Universitates. Urban Communities of Sicily in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, Brepols 2009
- Trombetti Budriesi A.L., *Vocabularium Constitutionum Regni Siciliae Friderici Secundi imperatoris*, 3 voll., Pratola Serra 2002-2006
- Die Urkunden der Deutsche Könige und Kaiser. Die Urkunden Konrads III. Und seines Sohnes Heinrich*, a cura di F. Hausmann, in *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IX, *Conradi III. Et filii eius Heinrici Diplomata*, Wien-Koln-Graz 1969
- Vitolo G., "In palatio communis". Nuovi e vecchi temi della storiografia sulle città del Mezzogiorno medievale, in *Città e territori nell'Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, Napoli 2007 (Europa Mediterranea, Quaderni 20), pp. 243-294
- Vitolo G., *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso, R. Romeo, IV/1, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986, pp. 11-86
- Waley D., *Le città-repubblica dell'Italia medioevale*, Milano 1969
- Yver J., *Les premières institutions du duché de Normandie*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo*, 16, Spoleto 1969, pp. 299-366



